Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

ALLEGATO 1.

E.N.B.Ass.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

WHISTLEBLOWING (Ver 10/06/2024)

E.N.B.Ass.
Ente Nazionale Bilaterale
del settore Agenzie di Assicurazione
"Un ente utile"

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

Premessa 9

Art. 1 - Scopo e finalità 9

Art. 2- Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica 10

Art. 2.1- Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione 10

Art. 3 - Oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica 11

Art. 3.1 - Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing 11

Art. 4 –Modalità di segnalazione: Canale Interno di Segnalazione 11

Art. 5 –Gestione delle segnalazioni 12

Art. 5.1 –Modalità di Gestione delle segnalazioni 12

Art. 6 – Periodo di conservazione dei dati 13

Art. 7 – Misure a tutela 13

Art. 7.1 – La tutela della riservatezza 13

Art. 7.2 – Divieto di ritorsione 14

Art. 7.3 - Le misure di sostegno 14

Art. 8 - Il canale esterno di segnalazione 14

Art. 9 – Divulgazione pubblica 15

Art. 10 – Trattamento dei dati Personali 15

Art. 11 – Clausola di rinvio 16

Art. 12 – Normativa di riferimento 16

E.N.B.Ass.
Ente Nazionale Bilaterale
del settore Agenzie di Assicurazione
"Un ente utile"

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

Premessa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il 30 marzo scorso è entrato in vigore il Dlgs 24/2023, efficace dal 15/07/2023, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e (…) violazioni delle disposizioni normative nazionali".* La norma si applica al Settore Pubblico e ad un'ampia platea del settore privato. *Il Dlgs disciplina i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti*
("i soggetti del settore pubblico e del settore privato, (…), attivano propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante (…) nonché del contenuto della segnalazione (…).
Con il termine Whistleblowing si intende la segnalazione da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower"), di un comportamento illecito o di un'irregolarità commessa nel contesto aziendale con il quale intrattenga una relazione qualificata o svolga attività di qualsivoglia genere (azionista, amministratore, dipendente, lavoratore autonomo, consulente, tirocinante, volontario), di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza, ritenuta lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'impresa.
E.N.B.Ass. ha predisposto una procedura riservata alle Agenzie iscritte, rendendo disponibile un canale di segnalazione interna e un servizio di gestione delle segnalazioni.
Il Servizio verrà reso disponibile alle aziende iscritte che ne faranno esplicita richiesta.
La presente procedura è applicabile a ciascuna Agenzia iscritta E.N.B.Ass. che aderirà al Servizio.
L'obiettivo è quello di promuovere la trasparenza, l'integrità e l'etica all'interno delle Agenzie, supportando le tante piccole realtà imprenditoriali del settore, affinché ottemperino alle complesse disposizioni normative, garantendo un ambiente di lavoro improntato alla legalità.

Art. 1 - Scopo e finalità

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui l'Agenzia (le Agenzie) aderente, tramite il Servizio reso disponibile da *E.N.B.Ass.*, applica (applicano) l'istituto del Whistleblowing, così come disciplinato dal Dlgs n. 24 del 10 marzo 2023 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*"), in conformità alle linee guida ANAC.
Scopo della procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. A tale fine la procedura ha l'obiettivo di fornire al segnalante (*Whistleblower*) le indicazioni su come effettuare la segnalazione.
Pertanto, scopo della procedura è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni,
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

E.N.B.Ass.
Ente Nazionale Bilaterale
del settore Agenzie di Assicurazione
"Un ente utile"

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

Anac ha ritenuto compatibile con la normativa nazionale l'esternalizzazione del servizio di gestione delle segnalazioni di seguito descritto. Tuttavia, considerato che la Commissione Europea ha fornito un'interpretazione più restrittiva della Direttiva Europea proprio in merito all'esternalizzazione del servizio di gestione delle segnalazioni, Anac si riserva maggiori studi e approfondimenti per chiarire i nodi interpretativi sorti, inclusa la possibilità di aggiornare la propria attuale posizione sul punto.

Art. 2- Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti, con riferimento all'Agenzia (alla singola Agenzia che aderisce al Servizio).

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino l'Agenzia.

Per tutti questi soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.
Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

Art. 2.1- Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

E.N.B.Ass.
Ente Nazionale Bilaterale
del settore Agenzie di Assicurazione
"Un ente utile"

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

Art. 3 - Oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni, rischi, reati o irregolarità che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia.
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante (*"whistleblower"*), ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. La segnalazione può riguardare:

- violazioni del diritto nazionale;
- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- irregolarità;
- violazioni del diritto dell'UE;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs231/2001;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Art. 3.1 - Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

Non sono considerate oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. *"voci di corridoio"*).
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 4 –Modalità di segnalazione: Canale Interno di Segnalazione

L'Agenzia aderendo al Servizio messo a disposizione da E.N.B.Ass., ha adottato un canale di segnalazione interno raggiungibile al seguente link: https://enbass.whistleflow.com/

La segnalazione potrà essere effettuata tramite la piattaforma con le seguenti modalità:

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

- in forma scritta accedendo alla piattaforma e compilando lo specifico questionario.
- in forma orale tramite un modulo di segnalazione vocale integrato nella piattaforma.

La piattaforma "Whistleflow", fornita dalla Società Basis Information Technology S.R.L in modalità Software as a Service (SaaS) e accessibile tramite internet, garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il messaggio vocale viene registrato con un processo di distorsione dell'audio a garanzia dell'anonimato del segnalante.

L'applicativo Whistleflow implementa uno specifico protocollo crittografico di comunicazione sicura.

L'applicazione web utilizza il protocollo HTTPS per stabilire una connessione crittografata tra il client e il server. Questo protocollo utilizza il protocollo SSL/TLS per crittografare i dati trasmessi, garantendo la riservatezza e l'integrità delle informazioni.

I dati a livello di database sono crittografati tramite l'utilizzo di una chiave privata randomica. Sugli account dei "gestori" è, al primo accesso, obbligatorio configurare l'autenticazione a due fattori (2FA).

Whistleflow è stato implementato in aderenza alle Linee Guida di Sicurezza OWASP.

Art. 5 –Gestione delle segnalazioni

L'Agenzia aderendo al Servizio "E.N.B.Ass. WB" ha nominato E.N.B.Ass. "gestore esterno delle segnalazioni" ("ricevente").
La segnalazione verrà gestita tramite la piattaforma "Whistleflow" (canale interno), nel rispetto dei principi di riservatezza. L'identità del segnalante non verrà rivelata senza il suo consenso.
La segnalazione può essere effettuata sia in forma scritta che in forma orale tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma.
Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione qualora siano circostanziate, puntuali e fondate, e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti. In ogni caso, le segnalazioni verranno trattate secondo principi di riservatezza. Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato
Non è possibile gestire altre tipologie di segnalazioni ricevute con modalità diverse da quelle indicate nella presente procedura. Nel caso di ricezione di segnalazioni trasmesse con modalità diverse, il ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma. Per questa fattispecie non è possibile garantire al segnalante il grado di tutele e la riservatezza previste dalla normativa.

Art. 5.1 –Modalità di Gestione delle segnalazioni

E.N.B.Ass. in qualità di gestore esterno (ricevente) per la gestione delle segnalazioni ha costituito:

- Un "Ufficio WB" composto da proprio personale dipendente adeguatamente formato e autorizzato al trattamento.
- Una "Commissione WB" costituita, in ottica di bilateralità, da una componente di nomina datoriale e da una componente di nomina sindacale, del comitato esecutivo dell'ente.

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

In caso di segnalazioni di particolare complessità E.N.B.Ass. potrà inoltre avvalersi di società e/o professionisti esterni esperti delle tematiche oggetto di segnalazione.
L'Ufficio ha il compito di gestire il canale interno di segnalazione e pertanto:

- Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione rilascia al segnalante, tramite la piattaforma, un avviso di ricevimento della segnalazione.
- Richiede al segnalante, tramite la piattaforma, eventuali integrazioni.
- Effettua una prima valutazione circa l'ammissibilità della segnalazione e, nel caso di segnalazione non ammissibile, provvede ad archiviare la segnalazione informando il segnalante tramite la piattaforma.
- Per le segnalazioni ammissibili effettuare le lavorazioni con modalità e procedure idonee alle prescrizioni della normativa vigente al momento del trattamento della segnalazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti.
- Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione comunica al segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.
  Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

Qualora la segnalazione sia di particolare complessità, l'Ufficio sottopone alla Commissione il caso per le opportune valutazioni. La Commissione potrà, per le casistiche più complesse o articolate, avvalersi di società e/o professionisti esterni esperti delle tematiche oggetto di segnalazione.
Qualora l'indagine svolta confermi l'illecito/la violazione segnalata, l'Ufficio informa l'AGENZIA (il legale rappresentante, il CdA, il referente, ...) per la messa in atto delle azioni correttive e/o dei provvedimenti necessari nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la responsabilità

Art. 6 – Periodo di conservazione dei dati

Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi previsti all'articolo 12 del DLGS 24/2023 e in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Misure a tutela

Art. 7.1 – La tutela della riservatezza

Il soggetto ricevente (gestore esterno delle segnalazioni) assicura la riservatezza del segnalante. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.
La riservatezza è garantita dagli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla piattaforma e dai processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.
L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito di un procedimento avanti la Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria L'identità del segnalante può essere rivelata nel caso in cui la conoscenza della stessa sia indispensabile anche ai fini del diritto di difesa della persona coinvolta.

Art. 7.2 – Divieto di ritorsione

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto 24/2023, i segnalanti e i soggetti di cui all'articolo 3 comma 5 (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, colleghi di lavoro del segnalante, …) non possono subire alcuna ritorsione, quali in via esemplificativa: licenziamento, demansionamento, modifica unilaterale del contratto, irrogazione di sanzioni disciplinari prive di fondamento, coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo, discriminazione o comunque trattamento sfavorevole, mancato rinnovo del contratto a termine, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura, revoca ingiustificata di incarichi, reiterato rigetto di richieste (quali ferie, congedi), ….

I soggetti tutelati che ritengono di aver subito una ritorsione informano ANAC per gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 7.3 - Le misure di sostegno

ANAC stipula con enti del terzo settore una convenzione al fine di offrire sostegno ai segnalanti. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione. sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 8 - Il canale esterno di segnalazione

Nelle ipotesi di cui all'art. 6 del Decreto, la segnalazione può essere presentata direttamente all'ANAC tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'autorità.
il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- il canale di segnalazione interna, di cui alla presente Procedura, non risulti attivo o, anche se attivo, non è conforme alle prescrizioni di cui al Decreto;
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed a questa non ha fatto seguito alcun riscontro;
- Vi sono fondati motivi di ritenere che, avvalendosi del Canale di Segnalazione Interno, non vi sarebbe alcun efficace riscontro o che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsioni in capo al segnalante;

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

- Vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito dall'Autorità e accessibile dal sito istituzionale dell'ANAC (https://www.anticorruzione.it).

Art. 9 – Divulgazione pubblica

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto. La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 10 – Trattamento dei dati Personali

Il trattamento dei dati personali derivanti dalle segnalazioni avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L'Agenzia è l'unico soggetto Titolare del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni di whistleblowing che tratta i dati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che introduce limitazioni all'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilendo che non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Sede legale: Via Palestro 34 - 00185 Roma
C.F.: 97560910156
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271
Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
Pec:enbass@legalmail.it

E.N.B.Ass., in qualità di gestore esterno delle segnalazioni, è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Per svolgere questa funzione, E.N.B.Ass. si avvale del supporto di personale interno adeguatamente formato e di società e/o professionisti esterni specializzati nelle materie oggetto di segnalazione, nominati "altro responsabile" (cd. sub-responsabile) del trattamento.

BASIS Information Technology, fornitore della piattaforma "whistleflow", è designata Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali.

E.N.B.Ass., in qualità di Responsabile del trattamento, può inoltre nominare altri Sub-responsabili al fine di garantire una corretta gestione delle attività funzionali allo svolgimento del suo incarico di verifica delle segnalazioni di illeciti.

Tali sub-responsabili del trattamento sono vincolati, tramite contratto, agli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel contratto tra l'Agenzia e E.N.B.Ass..

E.N.B.Ass. verifica e controlla le modalità operative attraverso cui i Sub-Responsabili trattano i dati personali, per garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali saranno trattati per il periodo strettamente necessario agli scopi per cui sono stati raccolti.

Durante le attività di verifica della validità della segnalazione, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite e divulgazioni non autorizzate.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Decreto Legislativo 24/2023, alle linee guida dell'ANAC in materia di whistleblowing, al Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, al D.lgs. 196/2003, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e ad altre normative vigenti e applicabili.

Art. 11 – Clausola di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al Decreto Legislativo 24/2023, alle linee guida dell'ANAC in materia di whistleblowing, al Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, al D.lgs. 196/2003 e ad altre normative vigenti e applicabili.

Art. 12 – Normativa di riferimento

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- Linea Guida ANAC (delibera 311 del 12 luglio 2023)
- Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.